

Quesito n. 6

Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 2 pubblicata sul portale web della Provincia di Verona (di seguito, "la Risposta").

Si segnala che, diversamente dalla Risposta, i documenti di gara non sembrerebbero, ad avviso della scrivente, richiedere la fornitura dei dati sui servizi di trasporto eserciti dai concorrenti, previsti invece nella Risposta, a fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando di gara (il quale fa peraltro riferimento al fatturato totale nel settore del trasporto pubblico locale di viaggiatori di linea su gomma nel corso del triennio 2015-2017 e non alla compensazione finanziaria annua per singolo servizio gestito, richiesta invece dalla Risposta) né ai fini della dimostrazione del requisito ex punto III.2.1, lettera e), del Bando, il quale dovrebbe essere autocertificato nel punto 5 della Sezione A del Documento di Gara Unico Europeo, di cui all'allegato 1 al Disciplinare (di seguito, "DGUE").

Pertanto, al fine di chiarire le modalità di predisposizione della Parte IV del DGUE (volta alla dimostrazione delle condizioni di partecipazione di cui al punto III.2) del Bando), si chiede di confermare che:

1. la stessa Parte IV dovrà essere compilata dai concorrenti obbligatoriamente almeno nei punti riferiti alle sopraccitate condizioni di partecipazione, ossia:

- situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, di cui al punto III.2.1) del Bando: compilazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Sezione A;*
- capacità economica e finanziaria (punto III.2.2 del Bando):*
- indicazione del requisito sub punto III.2.2) lettera a) del Bando all'interno del punto 2a) della Sezione B;*
- indicazione del requisito sub punto III.2.2) lettera b) del Bando all'interno del punto 6) della Sezione B;*
- capacità tecnica (punto III.2.3 del Bando): punto 13 della Sezione C e prima riga della Sezione D.*

2. l'indicazione di ulteriori informazioni da parte dei concorrenti, aggiuntive rispetto a quanto poc'anzi espresso, è una mera facoltà per gli stessi.?

Risposta n. 6

Si conferma risposta al quesito n. 4